



## PROTOCOLLO

tra

La REGIONE LAZIO

e

CGIL CISL UIL del Lazio  
Filca Cisl Lazio  
Fillea Cgil Roma e Lazio  
Feneal Uil Lazio

e

Aniem Lazio  
Federlazio  
Cna  
Confartigianato

avente ad oggetto

“Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori.  
Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”

*[Handwritten signatures in black and blue ink]*




## Art. 1

1. Le parti concordano che la Regione Lazio (di seguito Regione), al fine di garantire corrette condizioni di mercato e la più ampia partecipazione possibile alle gare, nonché limitare al massimo la facoltà discrezionale ad essa attribuita dalle normative vigenti, faccia ricorso all'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti di cui all'art. 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), limitatamente ai casi di utilizzo della procedura negoziata.
2. La Regione adotterà procedure aperte di scelta del contraente anche per i lavori di importo maggiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000. La Regione potrà, altresì, ricorrere motivatamente a procedure negoziate gestite per via telematica, previa tempestiva informativa da inoltrare al Comitato di cui al successivo articolo 3, esclusivamente per il contenimento dei tempi di completamento delle procedure di gara, laddove la tempistica dell'intervento sia determinate per il suo successo ovvero per vincoli temporali di spesa come nel caso dei finanziamenti comunitari.

Per gli appalti del presente comma la Regione si impegna a prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o inferiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 8 del Codice dei contratti pubblici.

Per gli appalti di importo inferiore ad euro 150.000, laddove è previsto l'utilizzo della procedura negoziata, la Regione si impegna ad invitare un numero di operatori tali da consentire il ricorso a strumenti di esclusione automatica di cui all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici.

3. Per quanto attiene agli appalti di importo maggiore o uguale ad euro 1.000.000, ma inferiori alla soglia comunitaria, le parti concordano sulla necessità che, in deroga al dettato del Codice dei contratti, le Commissioni aggiudicatrici vengano sempre e comunque individuate con i criteri previsti dall'art. 77, commi 1, 2, e 3 primo paragrafo del Codice dei contratti pubblici.
4. Le parti convengono che ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici l'organismo di cui al successivo articolo 3, valuti, entro 60 giorni dalla sua costituzione, la possibilità di standardizzare l'attribuzione dei punteggi e dei sub punteggi relativi all'offerta tecnica proposta dai concorrenti, attraverso "schede tecniche tipo", nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 95, comma 6, del richiamato Codice dei contratti pubblici, in funzione delle tipologie dei lavori più diffusi.



7



## Art. 2

### 1. Le parti convengono:

- a. indipendentemente dall'importo della procedura di gara, di prevedere nei bandi di gara di non assoggettare a ribasso di costi della manodopera e gli oneri della sicurezza necessari per l'esecuzione dell'opera, così come individuati in fase di progettazione dell'opera stessa;
- b. di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quei contratti il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- c. di riaffermare il principio secondo il quale il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;
- d. di considerare l'aggiudicatario responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;
- e. di applicare negli appalti di manutenzione, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici, quale condizione di esecuzione d'appalto, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, laddove tale soluzione non interferisca sull'organizzazione del soggetto imprenditoriale subentrante e compatibilmente con le condizioni tecniche ed economiche delle gare di appalto medesime. La Regione si impegna, con la partecipazione delle parti sociali, ad individuare gli strumenti di politiche attive del lavoro, laddove non sia garantito il rispetto dei livelli occupazionali e della clausola sociale.
- f. di porre in essere gli strumenti sanzionatori per i Responsabili unici del procedimento (R.U.P.), Direttori lavori (D.L.) e Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che non rispettino e non facciano rispettare quanto previsto dall'articolo 101 del Codice dei contratti e dai capitolati d'appalto, anche in ragione delle evidenze emerse nell'ambito dell'organismo di cui al successivo art. 3;
- g. che la Regione si impegni ad effettuare controlli a campione qualora il certificato di collaudo di cui all'art.102, comma 2 del Codice dei contratti, venisse sostituito dal certificato di regolare esecuzione, con particolare riferimento:



- a. contratti stipulati attraverso procedure di selezione nella quali si sia registrato, e successivamente giustificato, il superamento della soglia di anomalie;
  - b. a contratti relativi ad interventi in territori regionali maggiormente esposti a rischio sismico o idrogeologico.
2. La Regione si impegna a far applicare le disposizioni del presente protocollo anche agli enti e strutture regionali quali le Agenzie, le Aziende e gli istituti anche autonomi e, in generale, a tutti gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché ai loro consorzi ed associazioni e a tutte le attività e procedure che prevedano un finanziamento o cofinanziamento regionale, indipendentemente dall'entità dello stesso e della natura giuridica del soggetto beneficiario.

### Art. 3

1. La Regione, tramite il Comitato di vigilanza sui contratti, che sarà istituito con apposito atto, partecipato da tutte le parti sottoscrittrici del presente protocollo, vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente protocollo da parte delle stazioni appaltanti più avanti indicate.
2. Le parti convengono che, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, ogni componente provvede ad indicare un membro in propria rappresentanza nel citato Comitato, il quale inizierà ad operare anche in assenza di una composizione perfetta, per la formulazione di quanto previsto dall'articolo 1, punto 4.

### Art. 4

1. La Regione intende applicare misure di contrasto all'elusione e al lavoro nero con la costituzione di una *white list*, prevedendo anche forme di premialità per le imprese virtuose, in applicazione di quanto verrà stabilito da Anac.
2. La Regione garantisce la progressiva pubblicazione *on line* dei dati relativi agli appalti aggiudicati, avviando flussi informativi sperimentali nell'ambito di appalti che verranno selezionati dall'Organismo:
  - a. ubicazione cantiere e nominativi e riferimenti dei soggetti alle dipendenze della Regione Lazio impegnati in quel dato appalto (RUP, Direttore dei Lavori, Direttori Operativi, CSE, ecc...)
  - b. impresa appaltatrice ed esecutrice;
  - c. eventuali sub-appalti, sub affidamenti e noli;
  - d. importo di aggiudicazione su base d'asta ed entità del ribasso;



- e. forza lavoro presunta e tutte le tipologie contrattuali applicate;
- f. lavoratori e ore mensili denunciate nelle Casse edili;
- g. anomalie riscontrate dai controlli della Regione;
- h. eventuali chiusure e/o sospensioni anche momentanee nei cantieri.

#### Art. 5


1. La Regione si impegna a pubblicare in tempo reale *online* tutte le informazioni relative alle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 73 del Codice dei contratti, nonché tutte le informazioni relative alla fase di aggiudicazione, di esecuzione e di conclusioni dei singoli contratti, ivi compresi eventuali contenziosi.

#### Art. 6

1. Gli organismi paritetici, così come definiti dall'articolo 2, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per il settore edile quelli riportati nella citata Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 5 giugno 2012) collegati al sistema delle Casse Edili delle province del Lazio ed Edilcassa del Lazio, collaboreranno con il Comitato di Vigilanza di cui all'articolo 3 per individuare iniziative mirate sia per formare il personale alle problematiche della sicurezza nei cantieri edili, sia per insieme con le reciproche banche dati, anche quelle dei servizi Spresal, le dinamiche inerenti la sicurezza nei cantieri per il miglioramenti delle condizioni di sicurezza. Per tale attività, la Regione si avvarrà del supporto dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Settore delle Costruzioni.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 99, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 si impegna, attraverso i propri organi di vigilanza, a trasmettere copia dei dati contenuti nella notifica preliminare agli Organismi Paritetici di cui all'articolo 2, costituiti dai soggetti che hanno sottoscritto il precedente accordo.

#### Art. 7

1. Il presente protocollo, che entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata 24 mesi.
2. Le parti si impegnano a condividere gli obiettivi e i principi stabiliti nel presente protocollo.



10



Roma, li 28 dicembre 2016

REGIONE LAZIO Luca Simonini

CGIL del Lazio [Signature]

CISL del Lazio [Signature]

UIL del Lazio [Signature]

FILLEA CGIL del Lazio [Signature]

FILCA CISL del Lazio [Signature]

FENEAL UIL del Lazio [Signature]

Aniem Lazio [Signature]

Federlazio [Signature]

Cna [Signature]

Confartigianato \_\_\_\_\_